

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE DELL'ORGANISMO MC&F Srl

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi dei Decreti Interministeriali n. 180/2010 e n. 145/2011).
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali.
Le controversie internazionali sono soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.
In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
4. La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell'istanza.
In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
5. E' onere della parte istante comunicare all'altra parte o alle parti, nel termine fissato dalla segreteria, la domanda di mediazione depositata, nonché utilizzando apposito modello predisposto dalla Segreteria:
 - Il nominativo del mediatore designato;
 - Il termine per il deposito della dichiarazione di adesione;
 - Il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro di mediazione;
 - L'avviso della possibilità di essere assistiti da un avvocato;
 - L'ammontare delle spese di mediazione ed il termine per il pagamento delle stesse, da fissarsi non oltre i due giorni precedenti l'incontro di mediazione, con l'avvertimento che il mancato tempestivo pagamento comporterà, di diritto la sospensione del procedimento di mediazione e che, qualora le spese predette non vengano pagate nel successivo termine di trenta giorni dalla data del primo incontro di mediazione, seguirà l'estinzione del procedimento;
 - L'avviso della necessità di partecipazione personale per le persone fisiche o tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia e di idonea "procura ad conciliandum" per le persone giuridiche.
 - L'avvertimento che, in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, secondo il dettato dell'Art. 8 comma 5, del Decreto Legislativo n. 28/2010, il giudice potrà desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'Art. 116 comma 2, del CPC.
 - L'esistenza dei benefici fiscali previsti dagli Artt. 17 e 20 del Decreto Legislativo n. 28/2010.
6. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte sul sito www.mceformazione.it.
L'uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione.
La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni.

Art. 1: AVVIO DELLA MEDIAZIONE

A. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando la domanda di avvio del procedimento.

- La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito www.mceformazione.it, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'Organismo.
- L'individuazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.
La parte che aderisce al procedimento può estendere l'oggetto ad ogni altra questione, purché connessa a quella oggetto della domanda, nei limiti dell'Art. 36 del Codice di Procedura Civile e vertente su diritti disponibili.
- La sottoscrizione dell'istanza e della dichiarazione di adesione, se non sono autenticate nelle forme di cui l'Art. 83 comma 3 del Codice di Procedura Civile, devono essere corredate da copia di valido documento d'identità del sottoscrittore e, nell'ipotesi che costui agisca in rappresentanza di altro soggetto, anche dai documenti giustificativi del potere di rappresentanza e da copia di documento d'identità e del codice fiscale del rappresentato.
- Le parti possono depositare domande di mediazione anche congiunte o contestuali e possono di comune accordo indicare il mediatore tra quelli nell'elenco, ai fini dell'eventuale designazione da parte dell'Organismo.
- Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui la tabella allegata, commisurate al valore della lite, nonché riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo.
- Con il deposito della domanda di mediazione ed il successivo pagamento delle spese di avvio della procedura e di metà dell'indennità, l'Organismo non può rifiutarsi di svolgere la mediazione.
- La domanda deve contenere:
 1. Il nome dell'Organismo di mediazione.
 2. Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni.
 3. L'oggetto della lite.
 4. Le ragioni della pretesa.
 5. Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di Procedura Civile.
 6. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia notevole disaccordo tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti.
In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente valore di riferimento.

B. La mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell'istanza.

In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

In ogni caso i termini fissati per il compimento di atti da parte dell'Organismo sono da considerarsi ordinatori.

La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.mceformazione.it dove può essere scaricata tutta la modulistica.

L'uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di mediazione.

La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

Art. 2: NORME DEL PROCEDIMENTO

1. La segreteria all'atto del deposito della domanda di mediazione:

- I. Verifica la conformità della stessa ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento.
- II. Annota la domanda nell'apposito registro.
- III. Dà avviso alla parte istante che dovrà partecipare personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri a conoscenza dei fatti e, qualora la domanda sia stata presentata personalmente, che potrà essere assistita da un avvocato.
- IV. Dovrà essere ed apparire imparziale, non potrà entrare nel merito della controversia o svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.
E' fatto divieto espresso di indicare nominativi dei mediatori e, se richiesta, si dovrà limitare a mettere a disposizione l'elenco.
- V. Dovrà conservare esclusivamente la domanda, la dichiarazione di adesione, il verbale di accordo o di mancato accordo e l'eventuale proposta del mediatore.
- VI. Tutti i documenti dovranno essere consegnati al mediatore e dallo stesso restituiti alle parti alla conclusione del procedimento.

2. La segreteria senza ritardo e comunque non oltre i successivi due giorni lavorativi, comunica alla parte istante, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- i. Il nominativo del mediatore designato.
- ii. Il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro di mediazione, da fissarsi entro 15 giorni dal deposito della domanda.
- iii. Il termine fissato alla parte istante per la comunicazione alla controparte.
- iv. Il termine fissato all'altra parte per manifestare la dichiarazione di adesione.
- v. L'ammontare delle spese di mediazione ed il termine per il pagamento delle stesse, da fissarsi non oltre i due giorni precedenti l'incontro di mediazione, con l'avvertimento che il mancato tempestivo pagamento comporterà, di diritto la sospensione del procedimento di mediazione e che, qualora le spese predette non vengano pagate nel successivo termine di trenta giorni dalla data del primo incontro di mediazione, seguirà l'estinzione del procedimento stesso.
- vi. L'esistenza dei benefici fiscali previsti dagli Artt. 17 e 20 del Decreto Legislativo n. 28/2010.

- 3. E' onere della parte istante comunicare all'altra parte o alle parti, nel termine fissato dalla segreteria, la domanda di mediazione depositata, nonché, utilizzando apposito modello predisposto dalla Segreteria:**
- I. Il nominativo del mediatore designato.
 - II. Il termine per il deposito della dichiarazione di adesione.
 - III. Il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro di mediazione.
 - IV. L'avviso della possibilità di essere assistiti da un avvocato.
 - V. L'ammontare delle spese di mediazione ed il termine per il pagamento delle stesse, da fissarsi non oltre i due giorni precedenti l'incontro di mediazione, con l'avvertimento che il mancato tempestivo pagamento comporterà, di diritto la sospensione del procedimento di mediazione e che, qualora le spese predette non vengano pagate nel successivo termine di trenta giorni dalla data del primo incontro di mediazione, seguirà l'estinzione del procedimento.
 - VI. L'avviso della necessità di partecipazione personale per le persone fisiche o tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia e di idonea "procura ad conciliandum" per le persone giuridiche.
 - VII. L'avvertimento che, in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, secondo il dettato dell'Art. 8 comma 5, del Decreto Legislativo n. 28/2010, il giudice potrà desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'Art. 116 comma 2, del CPC.
 - VIII. L'esistenza dei benefici fiscali previsti dagli Artt. 17 e 20 del Decreto Legislativo n. 28/2010.
- 4. Ai fini dell'impedimento delle decadenze e dell'interruzione delle prescrizioni, la parte istante ha facoltà di notificare alla controparte o alle controparti, ai sensi dell'Art. 8 comma 1 del Decreto Legislativo 28/2010, la sola domanda di mediazione depositata, previa richiesta di copia vidimata dalla segreteria, riservandosi di comunicare la data fissata dall'Organismo per il primo incontro di mediazione.**
- L'Organismo non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui l'art. 8 comma 1 del decreto Legislativo 28/2010, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.**
- 5. Con riferimento alla procedura di mediazione saranno osservate le seguenti regole:**
- i. Il mediatore deve verificare preliminarmente se sia stata rispettata l'eventuale clausola di mediazione o conciliazione contrattuale o statutaria. Deve altresì informare le parti della possibilità di farsi assistere da un avvocato.
 - ii. Il mediatore deve avvertire le parti della necessità od opportunità di coinvolgere terzi nel procedimento di mediazione, quando la loro partecipazione è necessaria ai fini della validità o dell'efficacia dell'eventuale accordo.

- iii. La forma scritta è richiesta solo per la proposizione della domanda, per l'adesione della parte convocata, per la redazione della proposta da parte del mediatore e per la redazione del verbale di accordo o di mancato accordo.
- iv. La trattazione durante le riunioni comuni e gli incontri separati, avviene preferibilmente in forma orale.
- v. Ciascuna parte, fermo il divieto di inutilizzabilità nell'eventuale giudizio, può prendere appunti per sé stessa, ma non può chiedere la sottoscrizione delle altre parti o del mediatore, né registrare la riunione.
- vi. Il mediatore può invitare le parti all'esibizione di ulteriore documentazione.
- vii. L'eventuale rappresentante della parte nel procedimento di mediazione deve essere munito di idonea procura "ad conciliandum" ed essere a piena conoscenza dei fatti e della situazione reale della parte da lui rappresentata.
- viii. Il mediatore non ha potere decisionale che rimane riservato alle parti ed il suo compito è quello di promuovere la composizione bonaria della controversia, facilitando nelle riunioni, sia separate che congiunte, la negoziazione tra le parti.
- ix. Non sono ammessi da parte del mediatore, delle parti e dei loro difensori, atteggiamenti dilatori, distorsioni dei principi del diritto o indagini irrilevanti ai fini della conciliazione o lo svolgimento di attività comunque alla stessa riconducibili.
- x. Le parti sono libere di decidere se proseguire la mediazione ed hanno facoltà di abbandonare la mediazione senza obbligo di motivazione, quando non abbiano più interesse o volontà di proseguirla.
- xi. La mancata adesione o l'abbandono della mediazione non costituisce fonte di responsabilità, salvo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 28/2010.
- xii. Il mancato versamento delle indennità previste comporta di diritto, decorso il termine di sospensione, il mancato assolvimento della procedura.
- xiii. Il mediatore, su concorde richiesta delle parti, se nel corso del procedimento siano emersi elementi idonei per una definizione del conflitto e comunque previo avvertimento circa l'obbligo dell'Organismo di trasmettere la proposta al Giudice che ne faccia richiesta e circa le conseguenze di cui l'Art. 13 del decreto legislativo n. 28/2010, nonché qualora abbia ritenuto che sussistono comunque gli elementi per la formulazione di una proposta in caso di mancata partecipazione di una parte senza giustificato motivo, formula una proposta di conciliazione ai sensi dell'Art. 11 del medesimo decreto.
Nel formulare la proposta, il mediatore deve rispettare il limite dell'ordine pubblico, delle norme imperative e dei principi generali dell'Ordinamento.
- xiv. In nessun caso il verbale negativo può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento o indicare le ragioni del mancato accordo.
- xv. Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti abbiano adeguate possibilità di essere coinvolte nel procedimento e che esse pervengano ad un accordo in modo consapevolmente informato.

Art. 3: LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate al Ministero della Giustizia.
In alternativa, l'Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo, con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile del procedimento.
2. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità telematiche sul sito www.mceformazione.it.
L'uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione.
La piattaforma on line è stata predisposta al fine di garantire il rispetto delle norme relative alla sicurezza delle comunicazioni e alla riservatezza.

Art. 4: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati ed i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'Organismo, i mediatori ausiliari, gli esperti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento di mediazione a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione o dedurre interrogatori formali sugli stessi.
6. Fatti e documenti utilizzabili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo.
7. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

Art. 5: NOMINA DEL MEDIATORE

1. **Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.**
 - La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.mceformazione.it.
La scelta viene effettuata:

- Tenendo conto dell'eventuale preferenza espressa dalle parti che dovranno in tal senso indicare l'ordine di preferenza espresso per ciascun mediatore al fine dell'eventuale nomina da parte del Responsabile del procedimento.
- L'Organismo designa in ogni caso il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista, sentito anche il Responsabile della sede secondaria.
- Se il valore della lite è superiore ad € 500.000,00, l'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore.
Ciascuna parte può assegnare un ordine di preferenza a tutti i candidati al fine dell'eventuale nomina da parte del Responsabile del procedimento, sentito anche il Responsabile della sede secondaria.
- In ogni caso la nomina del mediatore da parte del Responsabile del procedimento dovrà tener conto delle competenze professionali, della tipologia di laurea posseduta nonché della formazione svolta dal soggetto.
- A seguito della nomina il mediatore non può rifiutarsi di eseguire la mediazione se non per giustificato motivo o causa di forza maggiore.
- Nei casi di cui all'Art. 5, comma 1, del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'Organismo può rilasciare l'attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'Articolo 11, comma 4, del Decreto legislativo 28/2010.

2. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo, al fine della sua eventuale nomina da parte del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile della sede secondaria.

Art. 6: INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
2. Il Responsabile del procedimento può sempre sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
3. A mediazione iniziata, su istanza motivata di parte, il Responsabile del procedimento provvede all'eventuale sostituzione del mediatore.
4. Qualora la mediazione sia svolta dal Responsabile del procedimento, la decisione sull'eventuale sostituzione spetta all'amministratore dell'Organismo.
5. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza e, comunque in ogni altro caso di impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

Art. 7: SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nei modi che ritiene più opportuni, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite.
Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.
Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore e sentite le parti.
2. Il mediatore preliminarmente verifica che la questione a lui sottoposta non riguardi diritti indisponibili, nel qual caso rimette il procedimento al Responsabile del procedimento per la dichiarazione di inammissibilità della domanda e l'eventuale restituzione dell'indennità versata, fatta eccezione per le spese di avvio del procedimento.
3. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese, alle informazioni acquisite o documenti depositati nel corso del procedimento.
4. Il mediatore, nell'ipotesi di cui l'Art. 2, punto 5, comma xiv, inoltra la proposta alle parti per il tramite della segreteria.
Le parti, nel termine di sette giorni comunicano per iscritto alla segreteria la loro accettazione.
In difetto di tale comunicazione la proposta si ha per rifiutata.
5. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate.
Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
6. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
7. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
 - a. Se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione.
 - b. Se vi è preliminarmente l'accordo di entrambe le parti.
 - c. In ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
8. Il mediatore può richiedere al Responsabile del procedimento di provvedere all'individuazione, anche per il tramite della segreteria, di un esperto da scegliere tra i nominativi dei consulenti tecnici iscritti nell'Albo di cui all'art. 13 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile, istituito presso il Tribunale nel cui distretto ha luogo la mediazione o nel distretto della Corte d'Appello competente.
La nomina è subordinata all'impegno dalle stesse sottoscritto, di sostenere gli oneri in egual misura ed in via anticipata prima dell'inizio delle operazioni.
Il compenso dell'esperto verrà determinato da Responsabile dell'Organismo.
9. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi d'incompatibilità ed imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

10. All'esperto è fatto divieto di formulare una proposta.
11. L'Organismo può sempre ed in ogni caso nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

Art. 8: PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente.
Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia.
La partecipazione per il tramite di rappresentanti muniti di idonea "procura ad conciliandum" è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia e di idonea "procura ad conciliandum".

Art. 9: CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. In tutti i casi in cui si sia tenuto l'incontro, il mediatore forma un verbale in cui da atto del suo svolgimento, sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia.
2. Ai sensi dell'Art. 11 del Decreto Legislativo 28/2010, il procedimento si considera concluso quando:
 - a. Le parti raggiungono un accordo.
 - b. Le parti non raggiungono un accordo.
 - c. Le parti non aderiscono all'eventuale proposta del mediatore.
 - d. Le parti non versano, nei termini previsti dall'art. 2 comma xiii. del presente regolamento, le spese e/o le indennità di mediazione.
 - e. La parte istante non provvede alla comunicazione della domanda di mediazione all'altra parte o alle parti ai sensi dell'art. 2 punto 3 del presente regolamento.
 - f. La controparte di quella che ha iniziato il procedimento di mediazione non si presenta all'incontro di mediazione.
3. Nell'**ipotesi di cui il secondo comma lettera a.** il mediatore redige il previsto verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme.
Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
4. Il verbale di accordo sottoscritto dalle parti viene redatto in tanti originali quante sono le parti, oltre a quello che viene depositato presso la segreteria dell'Organismo.
Tutti gli eventuali oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
5. Nell'**ipotesi di cui il secondo comma lettera b.** il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si è concluso per mancato accordo, dando eventualmente atto delle proposte scaturite durante il procedimento mediazione.
6. Nell'**ipotesi di cui il secondo comma lettera c.**, già normata dall'art. 2 comma xiv. e dall'art. 7 punto 4. del presente regolamento, il mediatore indicherà nel

verbale che il procedimento si è concluso per mancato accordo, dando eventualmente atto delle proposte scaturite durante il procedimento mediazione.

7. Nell'**ipotesi di cui il secondo comma lettera d.** la segreteria rilascerà l'attestato di conclusione della mediazione per il mancato versamento delle spese e/o dell'indennità, allegando il verbale redatto dal mediatore, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Decreto Legislativo 28/2010.
8. Nell'**ipotesi di cui il secondo comma lettera e.** il procedimento non potrà avere corso e, a richiesta della parte interessata, l'Organismo darà atto di ciò. La domanda di mediazione, in ogni caso, potrà essere riproposta.
9. Nell'**ipotesi di cui il secondo comma lettera f.** il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'Organismo può rilasciare l'attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'Articolo 11, comma 4, del Decreto legislativo 28/2010.
10. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente Regolamento, da trasmettere al Responsabile del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Art. 10: INDENNITA'

-
1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dall'Art. 16 del Decreto Interministeriale n. 180/2010 e dalla Tabella liberamente redatta dall'organismo.
 2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative competenze non rientra negli importi previsti in tabella.
 3. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione nella misura della metà.
 4. L'ammontare dell'indennità dovrà essere corrisposto per intero prima del rilascio del verbale finale di mediazione da parte della segreteria dell'Organismo.
 5. Le parti che hanno aderito al procedimento sono tenute in via solidale al pagamento delle spese e delle indennità previste dal presente regolamento.
 6. Qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori rispetto allo scaglione determinato dalle parti, l'Organismo potrà richiedere l'indennità corrispondente al valore contenuto nell'accordo.

Art. 11: INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

1. Le parti che versino nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del TU delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 Maggio 2002 n. 115, sono esonerate dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo.
A tal fine sono tenute a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione deve essere autenticata dal mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena d'inammissibilità, tutta la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato, prima del ritiro del certificato di mediazione conclusa.
2. Qualora tutte le parti si trovino nel caso previsto dal comma precedente, il mediatore deve svolgere la prestazione gratuitamente.
3. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano poter essere ammesse al patrocinio per i non abbienti.
4. Tali disposizioni si applicano esclusivamente quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
5. Tali disposizioni non si applicano per tutti gli altri casi di mediazione, salvo diversa disposizione del Responsabile del procedimento.

Art. 12: RESPONSABILITA' DELLE PARTI

E' di competenza esclusiva delle parti:

- ✚ L'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza.
- ✚ Le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione.
- ✚ L'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità.
- ✚ L'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- ✚ La determinazione del valore della controversia.
- ✚ La forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante.
- ✚ Le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

Codice europeo di condotta per mediatori

Art. 1: COMPETENZA, NOMINA, ONORARI DEI MEDIATORI NONCHE' PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1. COMPETENZA

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.

Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

2. NOMINA

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo.

Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

3. ONORARI

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare.

Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

4. PROMOZIONE DEI SERVIZI DEL MEDIATORE

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

Art. 2: INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

1.1. INDIPENDENZA

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- ✓ Qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti.
- ✓ Qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione.
- ✓ Il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

1.2. IMPARZIALITA'

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

Art. 3: L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

5.1. PROCEDURA

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti, se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

5.2. CORRETTEZZA DEL PROCEDIMENTO

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- Sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione.
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

5.3. FINE DEL PROCEDIMENTO

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

Art. 4: RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

LUOGO E DATA: _____

NOME E COGNOME: _____

ORGANISMO DI MEDIAZIONE: MC&F Srl Mediazione Conciliazione & Formazione Srl

SCALA DI VALUTAZIONE: 1 = Valore minimo; 5 = Valore massimo

1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

- a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione: 1 2 3 4 5
- b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1 2 3 4 5

2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

- a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1 2 3 4 5
- b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale ? 1 2 3 4 5

3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

- a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: 1 2 3 4 5
- b) Abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1 2 3 4 5

4) IMPRESSIONI, SUGGERIMENTI ED EVENTUALI CONSIGLI
